

**REGOLAMENTO
APPLICAZIONE
TARIFFA
RIFIUTI**

COMUNE DI
FOSSO' - Provincia
di Venezia

**Espresso parere favorevole dalla Commissione
capigruppo in data 21/12/1999**

**Approvato con delibera del Consiglio comunale
n. 39 del 29/12/99 (CO.RE.CO. n. 8835/99)**

**Modificato con delibera del Consiglio comunale
n. 46 del 17/12/03**

**Modificato con delibera del Consiglio comunale
n. 66 del 29/11/2005**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 12 del 19/03/2010**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall' art. 49 del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27/4/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalita' ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonche' le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 Istituzione della tariffa

- 1. Per la copertura dei costi relativi all gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Fosso' e' istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell' art. 49 del dlgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell' art. 2 del DPR 158/99.**
- 2. La tariffa sostituisce la tassa asporto rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.).**
- 3. La tariffa e' determinata, applicata e riscossa dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell 'art. 8 del D.P.R. 158/99 approvato in sede di determinazione annuale della tariffa.**

Art. 3 Determinazione della tariffa.

- 1. La Giunta comunale, in applicazione dei criteri del presente regolamento, con propria deliberazione fissa la tariffa in ragione d'anno e le correlate determinazioni in materia di gestione dei rifiuti, da adottarsi entro i termini di legge per le altre determinazioni tariffarie a valere per l'anno successivo.**
- 2. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.**
- 3. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che, occupano o detengono locali ed aree pubbliche sottratte all'uso pubblico, è applicata una tariffa di smaltimento da calcolare su base giornaliera. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria corrispondente ed alla superficie occupata o detenuta, diviso per 365 e moltiplicato per i numero dei giorni di occupazione o detenzione. In ogni caso è dovuto un minimo di complessive euro 5,00 (cinqueeuro/00) ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.**
- 3.bis. La tariffa giornaliera di smaltimento, di cui al comma 3, non si applica nei soli casi di:**
 - occupazione di area pubblica per commercio in forma itinerante con sosta fino a sessanta minuti;**
 - occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci e per il tempo necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;**
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, traslochi e manutenzione del verde di durata non superiore a 6 ore;**
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;**
 - occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni ed iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.**

Art. 4 Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale relativa alla presente tariffa e' individuato nel responsabile del Servizio Economico Finanziario comunale.

Art. 5 Soggetti passivi

1. La tariffa e' applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

2. L'obbligazione per la denuncia, per la disdetta e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi ed eredi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

2 bis. In caso di decesso del soggetto intestatario dell'utenza le variazioni del relativo contratto possono essere effettuate da ciascuno degli eredi disgiuntamente purchè in possesso di delega scritta da parte degli altri eredi.

2 ter. In caso di locazione di alloggio ad inquilini occasionali e non, a prescindere dalla durata e dalla stipula del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile è obbligato in solido con il conduttore, al pagamento della tariffa, in quota fissa, dovuta per il periodo di riferimento, fatti salvi i casi previsti dal successivo art.8. Sono irrilevanti nei confronti del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

3. Soppresso.

Art. 6 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell' occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, presentano al Comune di Fossò o all'ente gestore del servizio, contestualmente all'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali ed aree. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall' ufficio tributi o dall'ente gestore del servizio messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine di 60 giorni e nelle medesime forme ogni variazione, in aggiunta o in diminuzione, relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull' applicazione e riscossione dell' entrata.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche almeno i seguenti dati:

- l' indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta
- il codice fiscale
- il numero degli occupanti l' lloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
- l' ubicazione, superficie e destinazione d' uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio dell' occupazione o conduzione.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche almeno i seguenti elementi:

- l' indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- indicazione dei dati identificativi dell' utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, societa', ed altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e sede principale),
- l' ubicazione, superficie e destinazione d' uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio dell' occupazione o conduzione.

5. La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All' atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

6. La cessazione dell' uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi o dall'ente gestore appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.

6 bis. In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine suddetto, gli effetti della cessazione decorrono dal trimestre successivo alla presentazione della cessazione.

Art. 7 Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Periodicamente l'ufficio competente o l'ente gestore effettua una verifica prendendo a riferimento i nuclei residenti iscritti all'anagrafe della popolazione, stabilendo che le variazioni anagrafiche avranno decorrenza dal giorno in cui si è manifestato l'evento e variando d'ufficio la composizione stessa ai fini del conteggio della tariffa.
3. soppresso
4. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l' 1/1/2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d' ufficio dall' anagrafe per le famiglie residenti, mentre i non residenti integreranno la denuncia.
5. Per le famiglie non residenti e per quelle residenti ma con uno o più occupanti di fatto non residenti, ricorre l'obbligo di denunciare contestualmente le variazioni del nucleo familiare.
6. Per gli spostamenti all' interno del Comune, qualora si tratti di nuovi nuclei provenienti da vecchi nuclei già esistenti nel Comune, il conteggio della tariffa del vecchio nucleo tiene conto del numero di occupanti in ragione dei giorni di effettiva occupazione dei locali.

Art. 8 Esclusioni

1. Le abitazioni sfitte e non adibite ad alcun uso sono escluse dall'applicazione della tariffa, a meno che essi contengano mobili e suppellettili e siano allacciati ai servizi pubblici a rete nel qual caso pagano la sola quota fissa della tariffa. L'esistenza dei requisiti di cui sopra dovrà essere autocertificata dal contribuente;
2. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni socio-economiche.
3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei casi indicati al comma 2, e più precisamente per la tariffa prevista per l'abitazione occupata da persone assistite economicamente in modo permanente dal Comune per disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Socio Assistenziale, con reddito non superiore al minimo vitale e limitatamente ai locali direttamente adibiti, con esclusione di quelli subaffittati.
4. Le persone che risultano inseribili nel numero componenti di nucleo familiare per le quali non si verifici di fatto l'usufruzione del servizio in quanto si trovano a vivere temporaneamente o definitivamente in particolari luoghi, quali ad esempio istituti di cura, centri di accoglienza, istituti penitenziari, o missione religiosa, non si applicherà la tariffa dalla data di presentazione di apposita autocertificazione attestante la condizione qui prevista, supportata da debita documentazione.

Art. 9 Condizioni d' uso particolari

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un' attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
2. Per le parti comuni del condominio l' obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico dell' amministratore condominiale.

Art. 10 Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Concorrono a formare l' anzidetta superficie dei locali, tutti i vani che compongono l' immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

4. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò se si verifica per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche:

a - Le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;

b - soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza media non superiore a m. 2,10;

c - la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

e - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

Art. 11 Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 6 bis.

Art. 12 Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 6 bis.

Art. 13 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle 4a e 4b del DPR 158/99.

3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato DPR 158/99) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 14 Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche.

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per

metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscano alla medesima utenza.

3. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpate in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nelle tabelle 1 e 2 del DPR 158/99.

4. Per ogni classe di nucleo familiare vengono altresì determinati, tenuto conto della specifica realtà del Comune il coefficiente K_b (di cui alla tabella 2 del DPR 158/99) per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

Art. 15 Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.13, viene effettuata con riferimento all'iscrizione alla C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.

2. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è differenziata a seconda della diversa destinazione d'uso dei locali occupati.

Art. 16 Agevolazioni per raccolta differenziata

1. Per raccolta differenziata le agevolazioni previste al comma 10 dell'art.49 del D.Lgs.22/97 ed in conformità del comma 1, dell'art.7 del DPR 158/99, possono essere concesse a consuntivo attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti (ove il sistema di misurazione dei rifiuti prodotti lo consenta) dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. La procedura che le utenze devono utilizzare per accedere sarà disciplinata con delibera di Giunta previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 17 Agevolazioni alle utenze domestiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'art.49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dell'art.4, comma 2, del DPR 158/99 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la delibera tariffaria annuale.

Art. 18 Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi art.21, comma 2, lettera l) del D.lgs.22/97, che conferisca al servizio comunale o che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota relativa alla produzione dei rifiuti stessi.

2. La determinazione della riduzione spettante, viene effettuata sulla base della superficie effettivamente adibita alla produzione dei rifiuti assimilati avviati a recupero.

3. La richiesta di riduzione tariffaria di cui al comma 1, ha efficacia dal giorno di presentazione della domanda.

4. Gli stabilimenti e i magazzini aventi superficie complessiva maggiore a 1000 mq, scontano la superficie eccedente nella misura del 50%.

Art. 19 Accertamenti

- 1. Il Comune o l'ente gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.**
- 2. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.**
- 3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/99 del C.C.**
- 4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.**
- 5. Nel caso che l'utenza riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o l'ente gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.**

Art. 20 Riscossione

- 1. La fatturazione della tariffa avverrà con cadenza trimestrale in quattro emissioni. Sarà quindi garantita la suddivisione del carico tariffario annuale in almeno 4 scadenze.**

Art. 21 Penalità

- 1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza, il competente ufficio comunale, in aggiunta alla tariffa applicata, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione, una maggiorazione del 50% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.**
- 2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il competente ufficio comunale, oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa applicherà il 30% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utenza l'omessa dichiarazione.**
- 3. Nel caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti il competente ufficio comunale applica una maggiorazione del 20% sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno e per le spese di accertamento.**

Art. 22 Termini per l'effettuazione di accertamenti e rimborsi

- 1. Entro il termine di 5 anni dalla data in cui è stata o doveva essere presentata la denuncia ovvero dovevano essere effettuati o sono stati effettuati i pagamenti, il Comune può concedere rimborsi agli aventi diritto ovvero esigere le somme dovute a titolo di accertamento.**
- 2. Sulle somme rimborsate o accertate si applicano gli interessi al saggio in vigore per legge.**

Art. 23 Disposizioni transitorie

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in vigore, ove queste non siano in contrasto con il presente regolamento.**
- 2. Si considerano valide ai fini della tariffa le denunce presentate per la tassa ai sensi della L. 507/93 entro il 20/01/2000.**
- 3. Ai fini della TARSU continuano ad essere validi i presupposti di imposizione al fine del recupero degli esercizi pregressi anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

4. In sede di prima applicazione la delibera di cui al precedente art.3 viene adottata dal Consiglio Comunale.

Art. 24 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 01 gennaio 2010.